

# PROPOSTE DI MODIFICHE NORMATIVE

## AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI SENATO

Amministratore Delegato di Anas S.p.A.

**Ing. Massimo Simonini**



13 marzo 2019

Le proposte di modifica di seguito illustrate sono state raggruppate in relazione alla finalità che si intende perseguire



# MISURE PER IL RILANCIO DEGLI APPALTI

## ESTENSIONE DELLA SOGLIA DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE NEGOZiate NEGLI APPALTI DI LAVORI

### Articolo 36, comma 2



**Semplificare le procedure per gli affidamenti di lavori sotto la soglia comunitaria** nei casi in cui la semplificazione non riduca la correttezza e trasparenza del procedimento, con immediato beneficio per il sistema economico del Paese.

**Estensione della possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per tutti gli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35** e, dunque, anche per i lavori fino all'importo di € 5.548.000, quantomeno, per le stazioni appaltanti che siano dotate di un proprio elenco di operatori economici costituito a seguito di avviso pubblico e sempre aperto agli operatori.

## MODIFICHE SOGGETTIVE DELL'ATI IN CASO DI CONCORDATO PRENOTATIVO

### Articolo 48, commi 17 e 18

Ridurre le incertezze e le fasi di stallo che si verificano soprattutto in fase di esecuzione quando l'impresa presenta domanda di concordato prenotativo, con blocco dei pagamenti\*.



Estensione della possibilità di sostituire i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese (mandanti e mandataria) nell'eventualità in cui abbiano presentato domanda di ammissione a concordato preventivo di tipo prenotativo ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., fatta eccezione per le imprese già ammesse al concordato con continuità aziendale.

\* Proposta di modifica da valutare unitamente a quelle proposte in relazione all'art. 110, inclusa la suggerita parziale inoperatività dell'art. 169 *bis* della L. fall

## APPALTO INTEGRATO

### Articolo 59, comma 1-bis

Dare maggiore impulso alla realizzazione delle opere



L'art. 59 del Codice dei Contratti prevede che gli appalti relativi ai lavori vengano affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, fatta salva la deroga di cui al comma 1-bis che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.

Estensione dell'ambito di applicazione dell'appalto integrato, sulla base del progetto definitivo, alle opere di particolare interesse in ambito infrastrutturale (strade, autostrade, etc.), connesse a direttrici strategiche e di competenza di stazioni appaltanti operanti a livello nazionale

## SISTEMA UNICO DI QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

### Articolo 84, commi 4

#### Comma 4

Sostanziale **“inattendibilità”** delle **attestazioni SOA** in relazione ad una **presunta capacità economico-finanziaria** di imprese, a ben vedere, in stato di pre-decozione.

**Espressa previsione del «rapporto tra debito e patrimonio»** tra i requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti ai fini del rilascio dell’attestazione SOA in ordine al possesso dei requisiti, al fine di comprendere l’effettiva solidità patrimoniale delle imprese.

## SISTEMA UNICO DI QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

### Articolo 84, comma 12

Con riferimento alle merceologie per le quali la stazione appaltante effettua un rilevante numero di gare ripetitive **“ottimizzare” i tempi di perfezionamento delle procedure ad evidenza pubblica e favorire la formazione di operatori specializzati nello specifico settore di affidamento.**



**Consentire alle stazioni appaltanti – anche in assenza di qualificazione - di dotarsi di autonomi sistemi di qualificazione eventualmente integrati con la SOA**, che prevedano il mantenimento dell’attestazione di qualificazione SOA come elemento base, comune a tutte le categorie merceologiche, e ulteriori **requisiti** economico-finanziari e tecnico-organizzativi **personalizzati per la specifica categoria merceologica**, traendo altresì spunto, per quanto concerne l’istituzione di detto sistema di qualificazione, da quanto già avviene da anni nel settore speciale.

*Ciò consentirebbe di creare un elenco di operatori economici “qualificati” per la singola merceologia di interesse della stazione appaltante, in possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnici applicando i principi definiti dal Codice appalti.*



## CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

### Articolo 95, comma 4

**Maggiore speditezza nella conclusione delle procedure di gara** per gli appalti di lavori di minori dimensioni tenuto peraltro conto che la presenza di un progetto esecutivo a base di gara limita fortemente la possibilità di introdurre nell'offerta tecnica – e quindi di valutare da parte della stazione appaltante - elementi qualitativi sostanziali.



**Estensione del criterio del massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale a tutti i lavori di importo fino alla soglia di rilevanza comunitaria**, indipendentemente dalla tipologia di procedura di affidamento, purché a base di gara sia posto un progetto esecutivo.

## PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OFFERTA ECONOMICA

### Articolo 95, comma 10-bis

L'esperienza pratica ha evidenziato la difficoltà per talune tipologie di appalti, caratterizzate da una scarsa complessità tecnica, di definire criteri di valutazione incidenti in misura pari ad almeno il 70% del punteggio complessivo, soprattutto a fronte dell'obbligo di porre a base di gara un progetto esecutivo rispetto al quale non è consentita la presentazione di migliorie sostanziali.



Lasciare alla **discrezionalità delle stazioni appaltanti** la decisione in ordine alla **percentuale da attribuire all'offerta economica** in caso di ricorso al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**.

## PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AI LAVORI E ) E MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO AUTORIZZATIVO

### Articolo 27 e articolo 215 (Consiglio superiore dei Lavori Pubblici)

Introduzione di modifiche procedurali finalizzate a:

- A) **snellire l'iter autorizzativo anticipando e identificando:** (i) **un procedimento unico**, che ricomprenda l'intesa sulla localizzazione, la procedura di VIA, il parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, ecc, da far confluire in un'unica Conferenza di Servizi; (ii) **un soggetto unico** (ad esempio il MIT o il Consiglio Superiore LL. PP.) che eserciti funzione di coordinamento per l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso resi da diverse amministrazioni; (iii) **una fase progettuale unica** - coincidente con il **progetto di fattibilità tecnica e economica** (in modo da avere termini certi che rendano sostenibili anche i costi di progettazione dei successivi livelli progettuali), in corrispondenza della quale acquisire tutti gli esiti autorizzatori necessari, la cui ottemperanza viene accertata nelle successive fasi progettuali
  
- B) **introdurre percorsi di semplificazione**, ad esempio mediante innalzamento dell'importo per il parere Consiglio Superiore LL. PP. da 50 a 200 mln di euro, nel caso di opere infrastrutturali di competenza di stazioni appaltanti operanti a livello nazionale, ovvero, lasciando inalterate le soglie, specificare che le stesse sono da intendersi riferite all'importo dei lavori a base d'appalto (senza cioè comprendervi le Somme a Disposizione e gli oneri di investimento)

# MISURE PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI AFFIDAMENTO

## INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA NEI DOCUMENTI DI GARA E COSTI DEI PRODOTTI NEI CONTRATTI DI LAVORI

### Articolo 23, comma 16

Il **costo della manodopera** indicato dagli operatori in sede di offerta è, di norma, **diverso da quello fissato nel bando di gara**, poiché inevitabilmente **condizionato da** fattori specifici dell'offerta, quali (i) **la produttività**; (ii) **la durata**; (iii) **il numero di risorse impiegate** e (iv) **costo specifico delle singole risorse**.



- ✓ **Eliminare l'obbligo per la stazione appaltante di indicare i costi della manodopera** nella documentazione a base di gara, ovvero **riconoscere alle stazioni appaltanti** che operano a livello nazionale **la facoltà di determinare il costo della mano d'opera sulla base della media dei costi di cui alle tabelle pubblicate dal ministero del lavoro e delle politiche sociali**.
- ✓ **Prevedere**, al medesimo comma 16 dell'art. 23, con riferimento al **“costo dei prodotti”** per i **“contratti relativi a lavori”** che le stazioni appaltanti che operano a livello nazionale abbiano la facoltà di adottare **elenchi prezzi unici per tutto il territorio di competenza in luogo dei prezzi regionali**.

## FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

### Articolo 32

**Semplificazione del procedimento di verifica dei requisiti** di carattere generale



Introdurre dopo il comma 7, un **nuovo comma 7bis** che preveda – nelle more dell'entrata in operatività della Banca Dati Unica gestita dall'A.N.AC. - la possibilità di **procedere alla stipula del contratto laddove**, pur avendo tempestivamente avviato le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, **la stazione appaltante non abbia conseguito le necessarie certificazioni a comprova nel termine di 30 giorni** dall'inoltro delle richieste agli Enti competenti.

**Nel contratto** oggetto di affidamento la stazione appaltante **dovrà prevedere che non si proceda al pagamento**, anche parziale, del corrispettivo previsto per le prestazioni eseguite **in assenza delle verifiche positive sul possesso dei requisiti** e che, qualora sia accertata **l'assenza di uno dei predetti requisiti**, l'amministrazione **recederà dal contratto**, fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite, provvedendo alle **prescritte segnalazioni alle competenti autorità**.

## COMMISSIONE GIUDICATRICE E ALBO DEI COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI

### Articolo 77 e Articolo 78

Contenere i costi a carico dell'Erario, tenuto conto della gratuità dell'incarico per i commissari dipendenti delle stazioni appaltanti, nonché i tempi delle procedure di gara,



**Abrogare la previsione di Commissari esterni** di cui agli artt. 77 e 78 del Codice.

Infatti, **il ricorso a commissari interni consente di governare i tempi di durata delle procedure, di contenere i costi e di gestire meglio il contenzioso conseguente alle procedure.**

Inoltre, l'utilizzo di commissari interni consente alle stazioni appaltanti di **investire sulle professionalità interne**, compatibilmente con i carichi di lavoro delle stesse.

## MOTIVI D'ESCLUSIONE

### Articolo 80

**Escludere** la possibilità **che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara** nel caso in cui una **causa di esclusione** riguardi [non già l'operatore medesimo, bensì] un **suo subappaltatore**.



- ✓ **Espungere** dal comma 1 e dal comma 5 dell'articolo **80 il riferimento ai subappaltatori**.
- ✓ **Precisare**, all'art. 80, comma 5, lett. b), che **l'esclusione ivi prevista opera anche per le imprese che abbiano presentato domanda di concordato prenotativo** ex art. 161 comma 6 legge fall., al fine di evitare di incorrere in aggiudicazioni in favore di operatori che non offrono, nella pratica, sufficienti garanzie circa l'effettiva possibilità di adempiere.



## DOCUMENTAZIONE DI GARA

### Articolo 81

Semplificare e snellire il procedimento di verifica dei requisiti



- ✓ Precisare, al comma 4, che il **certificato antimafia, già acquisito** per la partecipazione ad una gara di appalto, **valga anche per gli affidamenti successivi** entro il termine di efficacia dello stesso certificato.
- ✓ Introdurre, all'art. 81 (Documentazione di gara), un nuovo comma 4-bis secondo cui la **richiesta di documentazione antimafia effettuata attraverso la banca dati nazionale unica in relazione ad un operatore economico rileva, rispetto a detto operatore economico in relazione a tutte le procedure di gara che dovessero essere aggiudicate allo stesso** nei successivi 90 giorni anche ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 88, comma 4 bis del d.lgs. 159/2011 (se si tratta di comunicazione antimafia) e all'art. 92, comma 3 (se si tratta di informazione antimafia), purché non siano modificati i soggetti da sottoporre a verifica. Ciò al fine di evitare un'inutile aggravio di processo, sia da parte della stazione appaltante che delle Prefetture che dovrebbero evadere identiche richieste.

## COSTI DELLA MANODOPERA

### Articolo 95, comma 10

Velocizzare i tempi delle procedure di affidamento



**Eliminare** la previsione relativa **all'indicazione e alla successiva verifica dei costi della manodopera prima dell'aggiudicazione**; adempimento, questo, che comporta un rilevante rallentamento dei tempi delle procedure di affidamento senza assicurare una reale salvaguardia dei lavoratori in fase esecutiva.

*Deve peraltro considerarsi che **il rispetto dei minimi salariali da parte delle imprese è un obbligo di legge** il cui rispetto **risulta vigilato da altre istituzioni** all'uopo preposte.*

*A ciò si aggiunga che se l'obiettivo della disposizione è quello di assicurare la tutela dei lavoratori, tale esigenza risulta soddisfatta da altri istituti del Codice, riferiti sia alla fase di gara che alla fase esecutiva (v. verifica dell'anomalia; clausola sociale; intervento sostitutivo; pagamento diretto).*

# MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

## PRINCIPI PER L'AGGIUDICAZIONE E L'ESECUZIONE DI APPALTI E CONCESSIONI

### Articolo 30

*L'art. 30 comma 5 del Codice dei Contratti prevede che, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, la stazione appaltante trattenga dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.*

**In caso di DURC irregolare senza evidenza dell'entità economica dell'inadempienza, non può operarsi con immediatezza la trattenuta della medesima sul certificato di pagamento, mantenendolo di fatto sospeso.**



Ferma restando l'attivazione dell'intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante, **prevedere anche una forma alternativa di trattenuta**, in modo da **disgiungere l'azione provvedimento** per la regolarizzazione dell'inadempienza dalla liquidazione, seppure parziale, delle prestazioni eseguite.

## ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

### Articolo 35

**Stabilire** espressamente che **l'operatività dell'istituto dell'anticipazione non è circoscritta al solo settore dei lavori** – come lascia intendere l'attuale formulazione della norma (che in più punti fa riferimento all'esecuzione "dei lavori") e del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, che, nel disciplinare la garanzia fideiussoria per l'anticipazione, fa esclusivo riferimento ai lavori -, ma è esteso anche al settore dei servizi e delle forniture.

Inoltre, si rileva l'opportunità di **precisare che l'anticipazione può essere elargita anche nei casi di consegna in via d'urgenza.**



A tale ultimo fine, si suggerisce di **integrare il comma 18**, prevedendo che, in caso di consegna anticipata, l'importo dell'anticipazione vada calcolato sul valore di aggiudicazione dell'offerta ed elargita entro 15 giorni dall' «effettivo» inizio dei lavori/esecuzione del contratto, previa costituzione della garanzia fideiussoria già prevista dal comma 18.

## SUBAPPALTO

### Articolo 105 (commi 4, 6 e 13)

Comma 4

La **verifica dei requisiti** (anche di ordine generale) **in capo al subappaltatore** non può essere anticipata alla fase di gara ma, in linea con la natura dell'istituto – che attiene alla sola fase esecutiva –, **deve essere preordinata alla sola autorizzazione al subappalto, in sede di esecuzione.**

A ciò si aggiunga che, **imponendo ai concorrenti l'indicazione di una terna di subappaltatori in fase di gara**, il Legislatore ha finito per **aggravare** – senza alcuna utilità - **gli oneri di verifica in capo alle amministrazioni aggiudicatrici** che si vedono oggi costrette ad eseguire verifiche su soggetti che potrebbero non essere mai coinvolti nella realizzazione dei lavori (ad es. perché i nominativi indicati non sono più disponibili), con notevole aggravio procedurale.

Si evidenzia la necessità di **sopprimere, al comma 4 dell'art. 105, la lettera d)** a mente della quale è fatto obbligo, al “concorrente”, di dimostrare “*l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80*”.

## SUBAPPALTO

### Articolo 105 (commi 4, 6 e 13)

Comma 6

- ✓ In forza dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, le imprese concorrenti potrebbero trovarsi nella situazione di indicare i medesimi subappaltatori, con conseguente rischio di diffusione di informazioni riservate attinenti alle offerte che potrebbero influenzare il corretto svolgimento dell'iter di gara.
- ✓ Inoltre, posto che l'affidamento del subappalto ha luogo in tempi notevolmente differiti rispetto alla fase di affidamento, si rende opportuno chiarire quali conseguenze derivino dall'utilizzo, in fase di esecuzione, di un subappaltatore diverso da quello indicato in sede di gara.

**Limitare l'obbligo di indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori a casi specifici**, in conformità a quanto previsto nella Legge Delega n. 11/2016, art. 1, comma 1, lett. rrr), da indicare nel bando o avviso con cui si indice la gara.

## SUBAPPALTO

### Articolo 105 (commi 4, 6 e 13)

**Definire in modo chiaro e tassativo i casi in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.**

Comma 13



**Eliminare la lettera c), che ha causato molte incertezze nella pratica e inserire l'ipotesi che il pagamento diretto abbia luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia depositato domanda per l'ammissione ad una procedura concorsuale, in deroga alle norme della Legge fallimentare, al fine di garantire la continuità del cantiere.**



# MISURE PER LA BUONA ESECUZIONE DEGLI APPALTI

## GARANZIE DEFINITIVE

### Articolo 103

**Rafforzare la tutela della stazione appaltante** per il caso in cui **l'appaltatore non stipuli la polizza indennitaria decennale** a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.



In relazione agli appalti in cui è richiesta la **polizza decennale postuma** (lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria), prevedere non solo che il **pagamento della rata di saldo è subordinato all'accensione della detta garanzia da parte dell'esecutore** ma altresì che è in **facoltà della stazione appaltante**, a fronte dell'inadempimento dell'esecutore, **di provvedere in proprio all'accensione della garanzia in questione**, detraendo i relativi costi dai crediti residui dell'appaltatore ovvero, in mancanza, rivalendosi su quest'ultimo per l'ipotesi di incapienza dei crediti residui ovvero delle residue garanzie escutibili.

## PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

### Articolo 110

Tutelare il buon andamento dell'attività amministrativa, e soprattutto il superiore interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.



E' necessario chiarire il rapporto tra le norme in materia di appalto sulle norme in materia fallimentare, in considerazione del carattere di specialità delle prime anche in funzione della tutela del buon andamento dei lavori pubblici.

Si ritiene necessario **vietare alle imprese sottoposte a procedura concorsuale, ivi incluse quelle che abbiano presentato domanda di concordato preventivo in bianco e quelle fallite (fatta eccezione per le imprese in concordato con continuità aziendale) di partecipare alle gare d'appalto e di continuare ad eseguire i contratti in corso.**

# MISURE PER LA RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO

## RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

### Articolo 109 e Articolo 108

Art. 109

#### Proposta di emendamento, commi 1 e 5

Al comma 1 si suggerisce di specificare che, **in caso di recesso, il pagamento da parte della stazione appaltante dei lavori/prestazioni eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere/magazzino** nonché di quant'altro previsto dal comma 1 (**decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite**), **preclude all'appaltatore il riconoscimento del maggior danno**. Ciò, in considerazione della natura indennitaria dell'importo riconosciuto *ex lege* in caso di recesso.

Art. 108

Opportunità di prevedere, in caso di risoluzione del contratto, una forfettizzazione del danno con il pagamento di una **penale pari al 10% dei lavori non eseguiti, fatti salvi i maggiori danni, al fine di** consentire alla stazione appaltante di poter recuperare subito, attraverso la penale, il risarcimento dei danni subiti e di difficile prova soprattutto per le strade non a pedaggio.

## ACCORDO BONARIO PER I LAVORI

### Articolo 205

L'art. 205 comma 2 del Codice dei Contratti prevede che **non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto della verifica ex art. 26** (che ha luogo prima delle procedure di affidamento).



Considerato che **prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente** viene effettuata anche la **verifica dello stato dei luoghi** (accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori ed assenza di impedimenti sopravvenuti), attualmente ex art. 4 del DM. 49/2018 (già ex art.106 comma 3 del DPR207/10), sarebbe opportuno **estendere il divieto** di cui sopra anche a tali aspetti.

# ULTERIORI MODIFICHE NORMATIVE

## CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

### Articolo 13 del DPR 30/05/2002 n. 115

#### Proposta di emendamento, commi 1-ter

Aggiungere il comma 1-ter al fine di prevedere l'aumento **del contributo unificato**, suddiviso in fasce, per i ricorsi relativi ai processi in materia di appalti pubblici di competenza delle sezioni specializzate.



La misura è volta a disincentivare contenziosi non fondati e richieste spropositate da parte delle imprese. L'aumento dell'importo del contributo unificato – previsto in scaglioni progressivi come già accade per i ricorsi in materia di appalti pubblici dinanzi al Giudice Amministrativo – dovrebbe contribuire a ridurre la proposizione di siffatte domande o quantomeno indurre le imprese a contenere i *petita*.



## VIA REGIONALE

Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104

### Proposta di emendamento

Nell'elenco dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, aggiungere: af-ter) strade extraurbane secondarie



Tra le opere da assoggettare a VIA regionale non sono più presenti le strade extraurbane secondarie (come nell'allegato IV del D.Lgs.152/2006), per le quali quindi si deve far riferimento alla VIA statale. Considerato che per tale previsione viene a determinarsi un notevole appesantimento degli iter autorizzativi previsti in relazione ai progetti di competenza di Anas, si ritiene opportuno ristabilire la precedente previsione normativa, riportando all'esame delle Regioni la VIA per le strade extraurbane secondarie.

## ESENZIONE DA ALCUNI OBBLIGHI PER LE OPERE ESEGUITE DA PARTE DI ANAS SPA

Legge 5/11/1971 n. 1086, Legge 2/2/1974 n. 64 e D.P.R. 6/6/2001 n. 380

### Proposta

- **Modifica degli artt. 4 e 6 della Legge 05/11/1971 n.1086** - Esenzione per le opere eseguite da parte di ANAS SPA, relativamente agli obblighi di "**Denuncia dei lavori**" e alla "**Relazione a struttura ultimata**" e relative sanzioni penali .
- **Modifica degli artt. 17, 18 e 20 della Legge 02/02/1974 n. 64** - Esenzione per le opere eseguite da parte di ANAS SPA, relativamente agli obblighi di "**Denuncia dei lavori**, presentazione ed esame dei progetti" e "**Autorizzazione per l'inizio dei lavori**" e relative sanzioni penali .
- **Modifica degli artt. 65, 72, 93 e 94 del D.P.R. 06/06/2001 n.380** - Esenzione per le opere eseguite da parte di ANAS SPA, relativamente agli obblighi di "**Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica**", alla "**Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche**" e "**Autorizzazione per l'inizio dei lavori**" e relative sanzioni penali.

In tal modo si equipara ANAS alle Amministrazioni (Regioni, Province, Comuni) esenti da tali obblighi con riferimento alle opere costruite per conto dello Stato ed aventi un ufficio tecnico con a capo un Ingegnere.

Grazie

